



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 30 gennaio 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 30 gennaio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo calciatore PRIVITERA GAETANO

(avverso la sanzione della squalifica per anni 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 27 comma 2 dello Statuto Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002)

in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** riduce la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici a giorni 15 a far data dal 23.12.2003

2/3) Reclami Sig. LATTUADA SILVIO e A.S. CISLIANO

(avverso rispettivamente le sanzioni dell'inibizione fino al 21.7.2003 e dell'ammenda di € 1.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002)

INAMMISSIBILE per la parte inerente la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società perché sottoscritto da presidente inibito; **RESPINTO** per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 21.7.2003 inflitta al presidente della società, sig. Lattuada Silvio

4) Reclamo A.S. CASTELTERMINI

(avverso decisioni merito gara Casteltermini/Ariete del 3.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 28 del 5.12.2002)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

- 5) **Reclamo Arbitro effettivo**
APRUZZESE ALESSANDRO
(avverso la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 1, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 28 del 6.12.2002)
RINVIATO, su richiesta di parte, alla riunione del 13.02.2003
- 6) “ **U.S. PANDOLA 96**
(avverso decisioni merito gara Pandola/Carpineto del 9.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)
INAMMISSIBILE ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.
- 7) “ **S.C. RINASCITA VOLLESE**
(avverso decisioni merito gara Brusciianese/Rinascita Vollese del 19.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)
RESPINTO
Rimette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le eventuali iniziative di sua competenza
- 8) “ **A.S. BOSCO 1970**
(avverso decisioni merito gara Agrigento/Bosco 1970 del 16.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002)
In **ACCOGLIMENTO** del gravame ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo, annulla senza rinvio la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge alla A.S. Agrigento Calcio la sanzione della punizione sportiva della gara a fianco indicata con il punteggio di 0 - 2
- 9) “ **A.S. QUARTO**
(avverso le sanzioni delle squalifiche fino al 30.6.2003 ai calciatori Zicchiero Roberto, Parente Michele e Fiume Gabriele – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)
INAMMISSIBILE ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.

- 10) Reclamo G.S. POMIGLIANO EST** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Pomigliano Est/Comprensorio Stabia del 2.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)
- 11) “ POL. CASTELVERDE CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 inflitta al calciatore Varchi Roberto – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002) Trasmette gli atti alla Procura Federale per le sue valutazioni in ordine alla denuncia-querela presentata dal calciatore Varchi Roberto
- 12) “ A.S. PONTESTORTO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso decisioni seguito gara Pontestorto/Cantalice del 17.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002)
- 13) “ A.S. GRIMALDI** **RINVIATO** alla riunione del 10.2.2003 per supplemento di istruttoria
(avverso la sanzioni della squalifica fino al 30.11.2004 inflitta al calciatore Muto Claudio – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002)